

N. R.G. [redacted]

TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA

SESTA SEZIONE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. [redacted] promossa da:

[redacted]
[redacted]

ricorrenti

contro

[redacted]

resistente

Il Giudice dott. [redacted] a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13/06/2019, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Letti gli atti ed esaminati i documenti, osserva:

il d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, emanato in attuazione della legge 25 giugno 1999, n. 205, ha riformato la disciplina sanzionatoria relativa agli assegni bancari e postali emessi senza autorizzazione o senza provvista. La riforma ha introdotto un sistema sanzionatorio, alternativo a quello penale, che basa la propria efficacia sulla disponibilità presso tutti gli intermediari delle informazioni sul soggetto che ha utilizzato in modo illecito lo strumento dell'assegno e sull'applicazione di misure di carattere interdittivo nei confronti degli autori di tali comportamenti. Al fine di dare attuazione alle innovazioni introdotte, la nuova disciplina ha istituito presso la Banca d'Italia un archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento (cosiddetta Centrale di allarme interbancaria, CAI) che costituisce un servizio di interesse economico generale finalizzato ad assicurare il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti. Il servizio permette di verificare i dati registrati a proprio nome, controllare la regolare circolazione di assegni bancari o postali e di carte di pagamento, richiedere chiarimenti sul funzionamento della Centrale di allarme interbancaria (CAI).

La CAI contiene i dati relativi alle carte di credito e alla loro eventuale revoca, nonché le informazioni sull'eventuale emissione di assegni non coperti, la revoca alla possibilità di emettere assegni ed altre tipologie di dati negativi su questa categoria di titoli finanziari.

Può essere consultata solo dagli intermediari e la sua funzione consiste nell'impedire ai soggetti sanzionati a seguito di protesti, o in conseguenza del mancato saldo di acquisti effettuati con carta di credito, di far nuovamente ricorso a tali modalità di pagamento per tutto il periodo indicato nella sanzione medesima (di regola sei mesi).

Orbene, i ricorrenti erano titolari, dal 16.4.2013, delle seguenti carte di credito: [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted] intestati al [redacted]; [redacted] e [redacted] intestate alla [redacted].

E' pacifico che il conto corrente sulle quali dette carte potevano operare fosse a debito quanto meno a far data dall'anno 2017. E' altrettanto pacifico che in data 6 aprile 2018, i ricorrenti provvedevano alla restituzione di tutte le carte in loro possesso alla Banca. Circostanza che risulta dal documento n. 4 ("Rinuncia alla carta di credito emessa da [redacted]" a nome [redacted]) e dal documento n. 4 bis ("Rinuncia alla carta di credito emessa dalla [redacted]" a nome [redacted]). La circostanza è stata ammessa da [redacted] (v. pag. 5 memoria difensiva [redacted]).

Ciò nonostante, in data 5 agosto 2018 veniva intimata ai ricorrenti la revoca degli strumenti di pagamento in questione, alla quale conseguiva, il giorno successivo, la segnalazione alla CAI.

Si deve dunque ritenere che la revoca degli strumenti di pagamento sia stata intimata in assenza dei presupposti di legge ed appare dunque illegittima, in quanto gli stessi erano già stati restituiti e, dunque, non potevano più essere utilizzati, dovendosi ritenere già concluso il relativo rapporto.



E' pur vero che lo scopo dell'iscrizione alla CAI in caso di illegittimo uso della carta di credito è informativo, e che ad esso non seguono automaticamente le sanzioni amministrative e penali previste invece per gli assegni. Tuttavia, la sua funzione è quella di segnalare un indebito utilizzo dello strumento di pagamento ai terzi soggetti per evitare loro un possibile pregiudizio, e quindi il dilatarsi delle conseguenze derivanti dal rilascio di analoghi strumenti di pagamento in capo a soggetti che non hanno rispettato le relative modalità di utilizzo. Tale segnalazione è strettamente correlata al possesso della carta, il che rende attuale ed imminente il pericolo sopra evidenziato. Tale condizione nel caso di specie non sussisteva, essendo le carte state già restituite. Le conseguenze, poi, per chi viene colpito dalla segnalazione sono comunque particolarmente gravose, poiché essa qualifica il soggetto colpito come "cattivo pagatore", il che ha senza dubbio pesanti riflessi sulla disponibilità degli operatori finanziari, e in particolare delle banche, di concedere credito, finanziamenti, aperture di conto corrente ai soggetti segnalati.

Appare dunque irrilevante, a tal fine, quanto affermato da [REDACTED] la quale ha evidenziato che i ricorrenti erano ormai da mesi a debito e che nel corso dell'anno 2017 avevano usato le loro carte di credito continuando ad aumentare lo scoperto di conto. Tale situazione avrebbe, se mai dovuto essere segnalata da [REDACTED] allorquando le carte erano in possesso dei ricorrenti e proprio allo scopo di porre fine all'utilizzo indebito.

Sussiste altresì il *periculum in mora* segnalato dal [REDACTED]. La segnalazione comporta un pregiudizio imminente e irreparabile per il ricorrente, consistente nella difficoltà di accedere a nuove linee di credito, che è provata dal rifiuto della richiesta di concessione di fideiussione bancaria da parte del [REDACTED] (doc. nn. 13 e 14) a causa dell'illegittima segnalazione, a cui si aggiunge il rischio di revoca degli affidamenti già accordati. Detto pregiudizio è irreparabile per un soggetto, come il [REDACTED], che ha necessità di far ricorso al credito per lo svolgimento della sua attività d'impresa e del tutto irrilevante è il tempo trascorso dalla segnalazione ad oggi, considerato che il pregiudizio si è palesato, per il medesimo, con il rifiuto della concessione della fideiussione nell'aprile 2019.

La ricorrente [REDACTED] ha invece totalmente ommesso di allegare un qualsiasi pregiudizio – neppure all'immagine – subito in conseguenza della segnalazione alla CAI, così come la sua imminenza e irreparabilità. La medesima non ha precisato quale attività lavorativa svolge, né se la sua qualifica professionale (per la delicatezza della funzione svolta, o per la qualifica professionale dei terzi con i quali debba relazionarsi nell'ambiente di lavoro) possa esserne in qualche modo pregiudicata.

Non è dunque provata la sussistenza del *periculum* relativamente alla [REDACTED] e il ricorso va respinto con riferimento alla medesima. E' infatti consolidato l'orientamento della giurisprudenza di merito (ancora di recente si legga quanto statuito da Tribunale Torino, ordinanza 6.6.2014, su www.ilcaso.it), così come di quella di legittimità (v. Cass., sentenza n. 8729/1997 nell'analoga ipotesi di sequestro conservativo), che ritiene necessaria, ai fini dell'accoglimento del ricorso, la contemporanea sussistenza dei predetti requisiti.

Le spese di lite vengono integralmente compensate, atteso il parziale accoglimento de ricorso.

P.Q.M.

Il Tribunale, pronunciando sul ricorso ex art. 700 c.p.c., così provvede:

accoglie il ricorso proposto da [REDACTED] e per l'effetto ordina a [REDACTED] S.p.A. di provvedere alla cancellazione del nominativo di [REDACTED] dalla Centrale d'Allarme Interbancaria (CAI);

respinge il ricorso proposto da [REDACTED],
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.

Si comunichi.

Genova, 29 giugno 2019

Il Giudice
dott. Chiara Russo

